



CITTA' DI LISSONE

Provincia di Monza e della Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

del 28/06/2021

OGGETTO:

VARIAZIONE BILANCIO 2021-2023 - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE PER L'ANNO DI TASSAZIONE 2021 DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:33 nella solita sala, con le formalità volute dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Ai fini dell'adozione della seguente deliberazione, all'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
MONGUZZI Concettina	Sindaco	X	-
TALARICO Elio	Consigliere	X	-
CASPANI GIULIA	Consigliere	X	-
MELLONE Ubaldo	Consigliere	X	-
RAVASI Simone	Consigliere	X	-
DONI Silvia	Consigliere	-	X
GELOSA Mattia	Consigliere	X	-
PEZZOLI Francesco	Consigliere	X	-
VOLONTE' Maria A.	Consigliere	-	X
BRUSA Mariuccia	Consigliere	X	-
BRIVIO Attilio	Consigliere	X	-
RATTI Elisa	Consigliere	X	-
MARIANI Daniele	Consigliere	X	-
DASSI Daniele	Consigliere	X	-
MAURI Massimo	Consigliere	X	-
ANGIOLETTI Giovanni	Consigliere	X	-
MERONI Fabio	Consigliere	X	-
FOSSATI Ambrogio	Consigliere	-	X
ERBA Carlo	Consigliere	-	X
MONTRASIO Claudio	Consigliere	-	X
LO FARO Ignazio	Consigliere	-	X
FOSSATI Daniele	Consigliere	-	X
SALA Ruggero	Consigliere	-	X
PEREGO Roberto	Consigliere	X	-
FOSSATI Pier Marco	Consigliere	-	X

Consiglieri presenti N. 16, assenti N. 9

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
NAVA Marino	Assessore	X	-
PEREGO Renzo	Assessore	X	-
MARIANI Anna Maria	Assessore	X	-
ERBA Antonio	Assessore	X	-
COLNAGHI Domenico	Assessore	-	X
MERLINO Alessandro	Assessore	X	-
TREMOLADA Alessia	Assessore	-	X

Partecipa: Il Segretario Generale Francesco Bergamelli

Presiede: Il Sig. Elio Talarico, Presidente del Consiglio

il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO 2021-2023 - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE PER L'ANNO DI TASSAZIONE 2021 DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione di Sintesi

Finalità: Variare il bilancio di previsione al fine di approvare il Piano economico finanziario della Tassa sui rifiuti per l'anno 2021, contenente il totale dei costi di gestione del servizio da coprire mediante tariffa, approvando inoltre i coefficienti di calcolo e le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche nell'anno di tassazione 2021.

Importo della Spesa: Euro 5.629.231,00.

Alle ore 20:40 entrano in aula i Consiglieri Ambrogio Fossati e Maria Antonietta Volonté. Sono pertanto presenti n. 18 Consiglieri.

Alle ore 20:45 entra in aula il Consigliere Ruggero Sala. Sono pertanto presenti n. 19 Consiglieri.

Alle ore 20:46 entra in aula il Consigliere Carlo Erba. Sono pertanto presenti n. 20 Consiglieri

Alle ore 20:53 entra in aula l'Assessore Domenico Colnaghi.

Alle ore 20:54 entra in aula il Consigliere Daniele Fossati. Sono pertanto presenti n. 21 Consiglieri.

Alle ore 22:15 entra in aula il Consigliere Ignazio Lo Faro. Sono pertanto presenti n. 22 Consiglieri.

- Omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Premesso che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 6 ha stabilito che: *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..."*;

Considerata a tal fine la necessità di applicare tale agevolazione, procedendo alla conseguente variazione del Bilancio di previsione 2021-2023 per un importo stimato di Euro 320.640,00, rispetto a cui il decreto di ripartizione del fondo tra gli enti interessati sarà

adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto sopra citato, in proporzione alla stima, per ciascun ente, dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2021 con la quale è approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2023 ed i relativi allegati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26/05/2021 con la quale è stata approvata la prima variazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che questa variazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come da allegato 1);

Verificato che la variazione contabile di cui al presente provvedimento consente di garantire l'equilibrio economico finanziario del Bilancio di previsione 2021-2023 e successiva variazione, come da allegati 2), 3) e 4);

Visto il decreto Legislativo 267/2000;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce autonomia impositiva e finanziaria ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti;

- l'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base a cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;

- l'articolo 149 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 di-

cembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: *"...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...omissis..."*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e, richiamati i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in ordine ai criteri di determinazione delle tariffe;

Rilevato che fino a tutto il 2013 il soggetto gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Lissone è stato individuato in Gelsia Ambiente S.r.l. e che lo stesso ha esercitato, nell'anno di tassazione 2013, in virtù delle norme e dei provvedimenti in materia, le funzioni connesse alla gestione e riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES);

Visto il comma 691 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ...omissis... ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge 201/2011...omissis..."*;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi della normativa vigente citata, nell'anno di tassazione 2021, la Tassa sui rifiuti verrà gestita, con riferimento alle fasi propedeutiche alla riscossione, da Gelsia Ambiente S.r.l., che agisce secondo quanto disposto dall'articolo XXXVIII del Capitolato speciale prestazionale del Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di igiene ambientale, stipulato in data 26 luglio 2018 tra l'Amministrazione Comunale di Lissone e Gelsia Ambiente S.r.l., con applicazione delle tariffe approvate con il presente atto deliberativo;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario *"Chi inquina paga"*;

Preso atto della deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019, che ha approvato il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestio-

ne dei rifiuti (Mtr), ed in particolare, dell'articolo 6 della predetta deliberazione, avente ad oggetto la disciplina della procedura di approvazione, disponendo a tal proposito che il Piano economico finanziario debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del Mtr, e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo è l'ente di governo dell'ambito ottimale, laddove costituito e operativo, mentre in caso contrario esso è individuato nella Regione o nella Provincia autonoma o in altro ente competente secondo la normativa vigente;

Preso atto che il medesimo articolo 6 ha stabilito inoltre che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, delegando all'Arera il compito di approvare il predetto Piano, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lissone non risulta costituito l'ente di governo dell'ambito ottimale, previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione n. 443/2019 risultano svolte dal Comune;

Considerato ancora che l'articolo 2 della menzionata deliberazione n. 443/2019 stabilisce che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Rilevato che l'Ente gestore Gelsia Ambiente S.r.l., con nota in data 05/03/2021 (protocollo generale dell'Ente n. 2021/14445), ha trasmesso il Piano economico finanziario per l'anno 2021, in cui sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi ed i relativi costi previsti, nonché le altre componenti economiche e finanziarie che attengono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Tenuto conto di come il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del Piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, necessari alla elaborazione del Piano, posta in essere dalla società Tecnodata Fin.service S.r.l., come da risultanze in nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 20/04/2021 con il n. 2021/23785;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "Linee Guida interpretative" del 29 dicembre 2020, rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, e, in particolare, le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio, di cui all'articolo 16 dell'allegato A alla predetta deliberazione n. 443/2019;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del Piano finanziario, opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,6 (tra 0,3 e 0,6);
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $b(1 + \omega_a)$: 0,73 (ω_a tra 0,1 e 0,4);
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r : 1 (fino a 4);
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10% (da 0,1% a 0,5%);
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0,00% (da 0 a 2%);
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00% (da 0 a 3%);

coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo uni-

tario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella Relazione illustrativa del Piano Finanziario (ex *deliberazione Arera n. 443/2019, allegato A, articolo 16*):

o $\gamma_{1,a}$: -0,45;

o $\gamma_{2,a}$: -0,227;

o $\gamma_{3,a}$: -0,128;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare conseguentemente il Piano economico finanziario ed i relativi allegati, riportati negli allegati A) e B) alla presente deliberazione, e di trasmettere gli stessi all'Arera, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Ritenuto ancora, nella fase di determinazione delle tariffe, di mantenere gli indirizzi ed i criteri già adottati nel 2020, in particolare di prevedere, in via generale, che i coefficienti cosiddetti K_b , per quanto riguarda le utenze domestiche, ed i coefficienti K_c e K_d , per quanto riguarda le utenze non domestiche, siano stabiliti con modalità tali da prevenire situazioni comportanti consistenti incrementi rispetto alle precedenti annualità di tassazione;

Rilevato che i costi complessivi per l'anno di tassazione 2021 da finanziare con la tariffa, evidenziati dal Piano economico finanziario sono pari ad euro 5.629.231,00 e, ai soli fini della determinazione delle singole misure tariffarie per l'anno 2021, vengono considerati, per euro 2.547.826,00 (45,26%) quali costi fissi, e per euro 3.081.405,00 quali costi variabili (54,74%);

Considerato inoltre che, con l'espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed ai criteri in esso contenuti, risultano applicabili le modalità di attenuazione, nella ripartizione dei costi, in favore delle utenze domestiche di cui al combinato disposto dell'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("*...nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni per le utenze domestiche...*") e dell'articolo 4, comma 2, del predetto D.P.R. n. 158/1999 ("*L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*");

Ritenuto, alla luce dei criteri come sopra menzionati, di ripartire i costi per l'anno di tassazione 2021 alle utenze, come quantificate dal soggetto gestore con nota prot. n. 2021/13686, secondo la proporzione di seguito indicata che, calcolata considerando l'incidenza dei coefficienti K_d in termini di potenziale produzione di rifiuti

da parte delle utenze non domestiche, rispetta i criteri espressi ai punti precedenti in ordine alle agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata:

➤ 59,87% a carico delle utenze domestiche,

➤ 40,13% a carico delle utenze non domestiche,

e conseguentemente i costi complessivi di euro 5.629.231,00 vanno considerati (con arrotondamento) per euro 3.370.221,00 (59,87%) attribuiti alle utenze domestiche e per euro 2.259.010,00 (40,13%) attribuiti alle utenze non domestiche;

Ritenuto opportuno mantenere invariati i coefficienti di calcolo Kb, Kc e Kd, nelle misure già previste nell'anno 2020, come determinati all'interno degli intervalli stabiliti dalla normativa vigente menzionata;

Rilevato in particolare che, per quanto riguarda le utenze domestiche, i coefficienti Kb risultano determinati nella misura massima per i nuclei familiari con un componente e con modalità decrescente fino alla misura minima per i nuclei con numero di sei componenti, in modo da attenuare l'incremento tariffario che inciderebbe sui nuclei familiari più numerosi, nell'ottica di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato ancora che, per le utenze non domestiche, il criterio adottato, con riferimento alla tariffa determinata negli anni precedenti, e che trova conferma con la presente deliberazione, consiste nella determinazione di coefficienti Kc e Kd nella misura massima, salvo i casi in cui la misura dei coefficienti sia tale da provocare notevoli scostamenti rispetto ai previgenti regimi di tassazione;

Rilevato inoltre che i coefficienti Kc e Kd, determinati in misura inferiore rispetto a quella massima, tengono conto della rilevanza delle diverse categorie interessate nel complessivo tessuto economico della città, applicando così coefficienti in misura intermedia oppure in misura minima;

Preso atto dei criteri correttivi dei coefficienti kd di potenziale produzione dei rifiuti (in kg/mq/anno) ai fini della determinazione della quota variabile della Tassa, contenuti nella deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 158 del 5 maggio 2020, avente ad oggetto: "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*", oltre che nella Nota di approfondimento IFEL (Fondazione ANCI) del 31 maggio 2020, ad oggetto: "*La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva.*";

Ritenuto pertanto di riconoscere anche per l'anno di tassazione 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa TARI (in euro/mq), stabilendo al 35% la percentuale di riduzione. Tale riduzione è riconosciuta in favore delle utenze non domestiche, la cui attività sia prevista ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 158 del 5 maggio 2020 - Tabelle 1a, 1b e Tabella 2 dell'Allegato A della deliberazione, sulle base delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno di tassazione 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa TARI, stabilendo al 13% la percentuale di riduzione in favore delle utenze domestiche, dando atto che, in via previsionale, l'importo totale derivante dal riconoscimento di tale riduzione ammonta ad Euro 240.000,00;

Ritenuto infine di riconoscere per l'anno di tassazione 2021 una ulteriore riduzione della parte variabile della tariffa TARI, stabilendo al 10% la percentuale di riduzione in favore delle utenze domestiche con nucleo familiare avente un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad Euro 10.000,00;

Preso atto che il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021, unitamente al Modello ISEE/DSU in corso di validità alla data di presentazione della predetta dichiarazione, dando atto che l'importo massimo stabilito per il riconoscimento di tale riduzione ammonta ad Euro 88.532,79 e che, qualora tale stanziamento si rivelasse insufficiente rispetto alle richieste presentate, la ulteriore riduzione sarà riconosciuta ed applicata in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino al raggiungimento del predetto tetto massimo stabilito. Tale stanziamento potrà essere rivisto nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disponibilità di ulteriori risorse;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla Tassa sui rifiuti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, o con altri mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali, ovvero con risorse come determinate dall'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73;

Richiamate le predette *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013"*, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in data 29 dicembre 2020, secondo le quali si conferma la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, in base a cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle *"risultanze dei fabbisogni standard"* operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard del Comune di Lissone per la gestione dei rifiuti cui fare riferimento per l'anno di tassazione 2021, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *"Linee Guida"*, ammonta ad euro 5.947.941,10 e

che, quindi, l'importo del Piano economico finanziario complessivo risulta inferiore all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della deliberazione n. 443/2019: *"...fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente..."*;

Dato atto che la variazione annuale, tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe per l'anno 2021 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, risulta inferiore al limite di crescita di cui all'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7% -
- coefficiente X recupero della produttività: 0,1% +
- coefficiente QL: 0,0% +
- coefficiente PG: 0,0% +
- coefficiente emergenza COVID 19 C19: 0,0% =

- Limite massimo di variazione annuale: 1,6%;

Visto l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base a cui la misura del Tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e, per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del Tributo alla competente Provincia ovvero Città metropolitana;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della predetta Legge n. 147/2013, in ordine alla determinazione delle modalità di versamento e delle scadenze di versamento;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: *"...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."*;

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto l'articolo 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: *"...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente..."*;

Preso atto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto: *"Art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti..."*;

Ritenuto necessario definire come modalità di riscossione ordinaria della Tassa sui rifiuti 2021 la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il termine di decorrenza stabilito dall'articolo 65, comma 2, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;

Ritenuto altresì necessario stabilire che la Tassa sui rifiuti relativa all'anno 2021 verrà riscossa in tre rate, ciascuna con riferimento ad un quadrimestre, aventi scadenza al 30 settembre 2021, al 30 novembre 2021 ed al 31 gennaio 2022, in base alle approvande tariffe per l'anno di tassazione 2021, mediante invio di un unico avviso di versamento entro la scadenza della prima rata, contenente gli avvisi di pagamento riferiti alle tre scadenze sopra indicate ed un avviso di pagamento con rata unica, avente scadenza al 30 settembre 2021;

Ritenuto opportuno precisare che eventuali conguagli sulla base delle variazioni intervenute, anche relative ad annualità pregresse, verranno effettuati alla prima scadenza utile e che saranno possibili emissioni suppletive alle scadenze che potranno essere determinate con provvedimento dirigenziale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 2*bis*, del Decreto Legge n. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Dirigente Settore Finanze e Bilancio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi elettronici ha prodotto il seguente esito (dando atto che non partecipa al voto il Consigliere Fossati A. e risultano assenti al momento del voto i Consiglieri: Meroni F., Mariani D., Lo Faro I.):

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 2 (Perego R., Sala R.)
Astenuti	n. 0

D E L I B E R A

- 1) di assumere le sopra esposte premesse quale parte integrante e motivo determinante del presente atto.
- 2) di apportare al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023 le variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa, come esposte nell'allegato 1) al presente provvedimento e, conseguentemente, di approvare espressamente le medesime.
- 3) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del Piano economico finanziario, come allegata alla presente deliberazione con la lettera B) ed opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri, la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione Arera n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.
- 4) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano economico finanziario della Tassa sui rifiuti per l'anno 2021 nel testo definitivo, come allegato alla presente deliberazione con la lettera A), che qui si intende esplicitamente approvato.
- 5) di dare atto che la tariffa di riferimento per l'anno 2021, secondo quanto indicato in premessa, viene a determinarsi nell'importo complessivo di euro 5.629.231,00, dando inoltre atto che troverà applicazione il Tributo provinciale di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 6) di determinare per l'anno di tassazione 2021, per tutto quanto esposto in premessa, approvandoli esplicitamente, i coefficienti di calcolo dettagliatamente esposti nell'allegato C), e le misu-

re tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), dettagliatamente riportate nell'allegato D), allegati entrambi che si intendono esplicitamente approvati con la presente deliberazione.

- 7) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano economico finanziario.
- 8) di riconoscere per l'anno di tassazione 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa TARI (in euro/mq), stabilendo al 35% la percentuale di riduzione. Tale riduzione è riconosciuta in favore delle utenze non domestiche, la cui attività sia prevista ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 158 del 5 maggio 2020 - Tabelle 1a, 1b e Tabella 2 dell'Allegato A della deliberazione, sulle base delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999.
- 9) di riconoscere per l'anno di tassazione 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa TARI, stabilendo al 13% la percentuale di riduzione in favore delle utenze domestiche, dando atto che, in via previsionale, l'importo totale derivante dal riconoscimento di tale riduzione ammonta ad Euro 240.000,00.
- 10) di riconoscere per l'anno di tassazione 2021 una ulteriore riduzione della parte variabile della tariffa TARI, stabilendo al 10% la percentuale di riduzione in favore delle utenze domestiche con nucleo familiare avente un valore ISEE ordinario pari od inferiore ad Euro 10.000,00.
- 11) di dare atto che il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021, unitamente al Modello ISEE/DSU in corso di validità alla data di presentazione della predetta dichiarazione, dando altresì atto che l'importo massimo stabilito per il riconoscimento di tale riduzione ammonta ad Euro 88.532,79 e che, qualora tale stanziamento si rivelasse insufficiente rispetto alle richieste presentate, la ulteriore riduzione sarà riconosciuta ed applicata in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino al raggiungimento del predetto tetto massimo stabilito. Tale stanziamento potrà essere rivisto nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disponibilità di ulteriori risorse.
- 12) di dare atto che la copertura del costo delle predette agevolazioni sulla parte variabile della Tassa sui rifiuti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, o con altri mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali, ovvero con risorse come determinate dall'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73.

- 13) di prendere atto di quanto stabilito dall'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: *"...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente..."*.
- 14) di dare atto che, in conformità a quanto indicato in premessa, le misure tariffarie sono state determinate secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con articolazione per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche.
- 15) di dare atto che le tariffe di cui al presente provvedimento, in conformità al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono direttamente applicate ed avviate a riscossione da parte di Gelsia Ambiente S.r.l., che agisce secondo quanto disposto dall'articolo XXXVIII del Capitolato speciale prestazionale del Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di igiene ambientale, stipulato in data 26 luglio 2018 tra l'Amministrazione Comunale di Lissone e Gelsia Ambiente S.r.l., tenuto conto di quanto indicato nel presente provvedimento.
- 16) di definire come modalità di riscossione ordinaria della Tassa sui rifiuti 2021 la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il termine di decorrenza stabilito dall'articolo 65, comma 2, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
- 17) di stabilire che la Tassa sui rifiuti relativa all'anno 2021 verrà riscossa in tre rate, ciascuna con riferimento ad un quadrimestre, aventi scadenza al 30 settembre 2021, al 30 novembre 2021 ed al 31 gennaio 2022, in base alle approvande tariffe per l'anno di tassazione 2021, mediante invio di un unico avviso di versamento entro la scadenza della prima rata, contenente gli avvisi di pagamento riferiti alle tre scadenze sopra indicate ed un avviso di pagamento con rata unica, avente scadenza al 30 settembre 2021.
- 18) di dare atto che i costi, così come indicati nel Piano economico finanziario, presentano un ammontare inferiore alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.
- 19) di trasmettere il Piano economico finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera), ai sensi dell'articolo 6.4 della deliberazione

n. 443 del 31 ottobre 2019.

- 20) di trasmettere la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98, secondo i criteri dettati dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011.
- 21) di disporre, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Lissone.

Stante la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti, con successiva apposita votazione che ha riportato il seguente risultato (dando atto che non partecipa al voto il Consigliere Fossati A., e risultano assenti al momento del voto i Consiglieri: Meroni F., Mariani D., Lo Faro I.):

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alle ore 02:26 circa del 29.06.2021, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta, aggiornandola alle ore 20:30 della stessa data, per il prosieguo della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Segretario Generale Francesco Bergamelli
Il Sig. Elio Talarico Presidente del Consiglio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COEFFICIENTI RELATIVI ALLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2021

Numero componenti del nucleo familiare	Ka applicati	Kb applicati
Nuclei con 1 componente	0,80	1,00
Nuclei con 2 componenti	0,94	1,70
Nuclei con 3 componenti	1,05	2,00
Nuclei con 4 componenti	1,14	2,40
Nuclei con 5 componenti	1,23	3,00
Nuclei con 6 o più componenti	1,30	3,40

Allegato C) deliberazione approvazione Piano finanziario, Coefficienti e Tariffe TARI
anno di tassazione 2021

COEFFICIENTI RELATIVI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2021

ATTIVITÀ	Kc applicato	Kd applicato
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
02 Cinematografi e Teatri	0,43	3,50
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
05 Stabilimenti balneari	0,64	5,22
06 Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
07 Alberghi con ristorante	1,64	13,45
08 Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
09 Case di cura e riposo	1,00	8,20
10 Ospedali	1,07	8,81
11 Uffici, agenzie	1,52	12,45
12 Banche, istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15 Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16 Banche di mercato beni durevoli - utenze annuali - utenze giornaliere		
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20 Attività Industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,82	6,71
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23 Mense, birrerie amburgherie	4,85	39,78
24 Bar, Caffè, Pasticceria	3,96	32,44
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28 Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29 Banche di mercato generi alimentari - utenze annuali - utenze giornaliere		
30 Discoteche, Night club	1,91	15,68

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE - TARI 2021

Numero componenti del nucleo familiare	TARIFFA QUOTA FISSA (applicata a Mq.)	TARIFFA QUOTA VARIABILE (applicata a nucleo familiare)
Nuclei con 1 componente	0,624	54,21
Nuclei con 2 componenti	0,733	92,16
Nuclei con 3 componenti	0,819	108,42
Nuclei con 4 componenti	0,889	130,11
Nuclei con 5 componenti	0,960	162,64
Nuclei con 6 o più componenti	1,014	184,32

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 2021

ATTIVITÀ	TARIFFA FISSA AL MQ.	TARIFFA VARIABILE AL MQ.
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,447	0,531
02 Cinematografi e Teatri	0,480	0,567
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,670	0,793
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,983	1,168
05 Stabilimenti balneari	0,715	0,845
06 Esposizioni, autosaloni	0,570	0,683
07 Alberghi con ristorante	1,832	2,178
08 Alberghi senza ristorante	1,206	1,438
09 Case di cura e riposo	1,117	1,328
10 Ospedali	1,195	1,427
11 Uffici, agenzie	1,698	2,016
12 Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,681	0,815
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,575	1,870
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,011	2,393
15 Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,927	1,103
16 Banchi di mercato beni durevoli - utenze annuali - utenze giornaliere		
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,218	1,449
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,916	1,095
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,218	1,449
20 Attività Industriali con capannoni di produzione	1,028	1,219
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,916	1,087
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,222	7,396
23 Mense, birrerie hamburgerie	5,418	6,442
24 Bar, Caffè, Pasticceria	4,424	5,253
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,670	3,176
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,324	2,753
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,010	9,515
28 Ipermercati di generi misti	3,061	3,635
29 Banchi di mercato generi alimentari - utenze annuali - utenze giornaliere		
30 Discoteche, Night club	2,134	2,539